

AGEVOLAZIONI

La mini Ires "dimentica" le S.r.l. trasparenti

di Sandro Cerato

La nuova norma agevolativa c.d. "mini Ires" sembra aver dimenticato le **società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)**, in quanto l'ambito normativo di applicazione si riferisce testualmente alle sole **società trasparenti** di cui all'[articolo 115 Tuir](#) (cd. "grande" trasparenza), mentre, con riferimento ai soggetti Irpef, si citano giustamente solo le **imprese individuali** e le **società di persone commerciali**.

Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che l'[articolo 1, commi da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una **nuova agevolazione che prevede la riduzione di 9 punti dell'Ires** (o dell'Irpef) al minor importo che risulta dal confronto tra i due seguenti parametri:

- **utili dell'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili** (rientrano in tale ambito, ad esempio, riserve per valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, quelle per utili su cambi non realizzati, ecc.);
- **sommatoria tra investimenti in beni strumentali nuovi** (a loro volta presi in base al minore tra ammortamenti dell'anno e "delta" positivo tra costo fiscale degli stessi al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2018) e **costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato**.

Relativamente **all'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione**, che produrrà i primi effetti a partire dal **periodo d'imposta 2019**, il **comma 28** precisa che si rende applicabile alle **società ed agli enti indicati nell'[articolo 73 Tuir](#)**, e quindi a tutte le **società di capitali** ed agli **enti** (per quelli non commerciali limitatamente all'eventuale attività commerciale esercitata).

Il successivo **comma 31** si occupa dei soggetti Ires che hanno optato per il **consolidato fiscale nazionale** ([articoli da 117 a 129 Tuir](#)), ovvero per quello **mondiale** ([articoli da 130 a 142 del Tuir](#)) stabilendo in buona sostanza il **trasferimento dell'agevolazione**, determinata in capo a ciascuna consolidata, alla capogruppo che determina l'imponibile di gruppo.

Per quanto riguarda invece le **società che hanno optato per la trasparenza fiscale**, il **comma 32** richiama solamente l'[articolo 115 Tuir](#), che, come noto, disciplina la **trasparenza tra società di capitali** (cd. "grande" trasparenza) stabilendo che l'agevolazione è determinata dalla società partecipata ed è trasferita alle società partecipanti in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Infine, il **comma 33** si occupa di disciplinare la modalità di utilizzo dell'agevolazione per i **soggetti Irpef**, richiamando le **imprese individuali**, le **società in nome collettivo ed in accomandita semplice** in **contabilità ordinaria**, prevedendo poi la possibilità di fruire dell'agevolazione anche per le **imprese in semplificata** (in presenza di determinate condizioni che consentano di determinare gli utili accantonati).

Nulla viene detto in merito alle **società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui all'[articolo 116 Tuir](#)**, per le quali sembrerebbe quindi precluso l'accesso all'agevolazione, il che non pare accettabile trattandosi di soggetti Ires di cui all'[articolo 73 Tuir](#) al pari delle altre che non hanno optato per la trasparenza.

Anche per tali società, quindi, parrebbe logico ritenere che **l'agevolazione, determinata dalla società, sia trasferita ai soci** (persone fisiche) e da questi utilizzata secondo le regole disposte dal **comma 33 dell'articolo 1** in questione, ossia riducendo di 9 punti percentuali l'Irpef gravante sul reddito complessivo dei soci stessi, partendo da quello soggetto ad aliquota più elevata.

Sul punto, tuttavia, è necessaria almeno un'interpretazione in tal senso dell'Agenzia delle entrate, o, meglio ancora, una **modifica normativa** che corregga la "dimenticanza".